



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FAUCEGLIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANFRANCO LIACE

Seduta del 30/07/2018

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento nelle forme della cessione del quinto della retribuzione mensile sottoscritto in data 03/08/2005 ed estinto anticipatamente in corrispondenza della 52^a rata di rimborso, previa emissione di conteggio estintivo del 17/12/2009, il ricorrente per il tramite di un difensore di fiducia, rimasto insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si è rivolto all'Arbitro formulando le seguenti conclusioni:

1) disporre che l'intermediario corrisponda al ricorrente le seguenti somme, applicando il criterio pro rata temporis: a) commissioni bancarie; 2) commissioni intermediazione; c) commissioni assicurative.

2) l'On.le Collegio adito voglia disporre che l'intermediario rimborsi al ricorrente una somma pari ad € 2.693,82 (già decurtati € 102,00 a titolo di rimborso), ovvero in via subordinata quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di giudizio. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data dell'estinzione anticipata e competenze di procedura.

L'intermediario non si è costituito.

DIRITTO



Il ricorso va accolto parzialmente per le ragioni di seguito esposte.

Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (Coll. Roma, decisione n. 3978/2015; e Coll. Coord. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetitività tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-sexies TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011).

Il Collegio ritiene in linea di principio che: (1) siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi; (2) al loro rimborso sia tenuto l'intermediario mutuante, atteso che la sua legittimazione passiva oltre che la competenza dell'ABF trovano fondamento nel rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento; (3) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (4) l'importo da rimborsare deve essere equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del "finanziamento estinto anticipatamente", risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue. Altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente (Coll. Milano, n. 1337/14).

Il ricorrente produce in atti conteggio estintivo emesso nel dicembre 2009, con decorrenza 31/12/2009 in corrispondenza della scadenza della 52a rata di rimborso.

Tuttavia, lo stesso ricorrente produce poi la quietanza liberatoria rilasciata dall'intermediario in esito al pagamento, nella quale si dà atto che il finanziamento è stato estinto con decorrenza dalla mensilità di marzo 2010, e cioè in corrispondenza della 55a rata di rimborso.

Su queste basi, l'intermediario deve rimborsare al cliente quale quota non maturata delle commissioni bancarie l'importo di € 340,20; per la commissione intermediazione € 1.408,54; € 505,82 per il premio polizza vita ed € 315,93 per il premio polizza rischio impiego, per un importo complessivo di € 2.570,50, oltre interessi legali.

Deve essere respinta la domanda di rivalutazione monetaria stante la natura di debito di valuta e non già di valore.

Per quanto concerne la liquidazione delle spese legali, data la natura serialità del contenzioso in esame, in linea con orientamenti condivisi tra tutti i Collegi, esse non costituiscono un pregiudizio suscettibile di essere ristorato.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla estituzione dell'importo complessivo di € 2.570,50, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Decisione N. 18707 del 11 settembre 2018

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO